



C.C.N. Camper Club Nicese

REGOLAMENTO

Art. 01 - Costituzione.

- 01.01 L'Associazione partire dal 22/02/1999 adotta il presente regolamento.
- 01.02 Entro il mese di marzo 1999 è diffusa a carattere regionale e nazionale la notizia della costituzione dell'associazione.

Art. 02 - Durata.

- La durata dell'Associazione è decennale e potrà essere prorogata, una o più volte, dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.

Art. 03 - Scioglimento.

- 03.01 Lo scioglimento dell'associazione è richiesto dal Consiglio Esecutivo e deliberato in Assemblea Straordinaria dai soci, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
- 03.02 In caso di scioglimento, il Consiglio Esecutivo delibera l'assegnazione del residuo attivo ad un'associazione avente scopi sociali e/o di ricerca.

Art. 04 - Denominazione.

- 04.01 L'Associazione è a carattere regionale/nazionale e la denominazione assunta è "**C.C.N. Camper Club Nicese**".
- 04.02 L'Associazione è distinta dal logo previsto nell'**allegato A**.
- 04.03 La carta intestata dell'Associazione è quella prevista nell'**allegato B**.
- 04.04 Il logo e la carta intestata di cui ai precedenti punti potranno subire aggiornamenti e variazioni di forma, colori e dimensioni senza particolari formalità fatto salvo il mantenimento degli elementi costitutivi essenziali. La variazione di detti elementi dovrà preventivamente essere disposta dal Consiglio Esecutivo.

Art. 05 - L'Associazione.

- 05.01 E' costituita ai sensi del Codice Civile, Titolo II, Capo III, articoli 36 - 37 - 38.

- 05.02 Ha sede legale in Nizza Monferrato, presso la residenza del presidente pro-tempore.
- 05.03 Per ogni controversia ha come foro competente quello di Acqui Terme.
- 05.04 Rappresenta diritti e istanze dei cittadini.
- 05.05 Non ha scopi di lucro.
- 05.06 Opera grazie al lavoro volontario e gratuito.
- 05.07 Informa i soci con pubblicazioni interne e/o pubblicazioni a cura dell'Associazione stessa.

Art. 06 - Le finalità.

L'associazione ha scopo di:

- 06.01 Porre in essere tutte le iniziative e attività finalizzate al conseguimento del benessere e della felicità dell'essere umano.
- 06.02 Tutelare i diritti e la dignità dell'essere umano.
- 06.03 Promuovere iniziative atte a favorire infrastrutture e servizi che consentano quanto previsto al punto 06.01.
- 06.04 Stimolare iniziative socioeconomiche per creare i fondi necessari al conseguimento degli scopi.
- 06.05 Concorrere, nell'ambito delle proprie competenze e con strumenti di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali, alla realizzazione delle finalità del turismo e della Protezione Civile.
- 06.06 Promuovere e supportare i progetti attuati dalle Pubbliche Amministrazioni per la difesa valorizzazione e sviluppo del territorio.
- 06.07 Collaborare all'elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività socioeconomiche locali, anche attraverso l'eventuale gestione d'impianti e infrastrutture.
- 06.08 Promuovere e valorizzare le manifestazioni culturali op altre iniziative finalizzate ad una migliore qualità della vita sociale ed economica nonché collaborare alla loro relativa organizzazione e realizzazione.
- 06.09 Esercitare l'informazione ai cittadini sulla base d'incarichi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 07 - Finanziamento.

- 07.01 L'associazione è finanziata dal versamento delle quote sociali.
- 07.02 L'associazione può acquisire eventuali donazioni e contributi pubblici.
- 07.03 La quota sociale ha la durata dell'anno solare e scade il 31 dicembre.
- 07.04 Il rinnovo della quota sociale deve pervenire all'Associazione entro il 31 dicembre d'ogni anno.

- 07.05 Il mancato versamento della quota sociale inerente al rinnovo, entro i tempi previsti, comporta la decadenza da socio.
- 07.06 La quota sociale minima, per l'anno solare, è fissata in lire 20.000 pari a Euro
- 07.07 La quota sociale minima è determinata di anno in anno dal Consiglio Esecutivo.
- 07.08 L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 6, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 08 - Ordinamento.

L'associazione prevede:

- 08.01 I soci.
- 08.02 Il Consiglio Esecutivo.
- 08.03 Il Presidente.
- 08.04 Il Tesoriere.
- 08.05 Il Procuratore.
- 08.06 Il Segretario.

Art. 09 - Durata cariche sociali.

- 09.01 Tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni.
- 09.02 Le cariche elettive decadono il 31 dicembre ma mantengono l'ordinaria gestione fino al passaggio delle consegne.

Art. 10 - IL Socio.

- 10.01 Coloro che hanno costituito l'Associazione diventano soci, senza alcuna formalità, al momento della firma sull'atto costitutivo, con il contestuale versamento della quota sociale.
- 10.02 L'adesione a socio è riservata a coloro che ne fanno domanda, inoltrandola al Procuratore di cui al successivo art. 11, compilando in ogni sua parte il modulo all'uopo predisposto dall'Associazione.
- 10.03 La domanda a socio è accettata o respinta, in modo inappellabile, al Consiglio Esecutivo.
- 10.04 La qualifica da socio decorre dal momento del rilascio della relativa tessera sociale.
- 10.05 L'invio delle informazioni sociali decorre dal rilascio della tessera sociale.
- 10.06 Il socio non è responsabile degli impegni di spesa assunti dal tesoriere e di quanto deliberato dal Consiglio Esecutivo.
- 10.07 Il socio può partecipare alla promozione degli scopi sociali:
 - candidandosi alle cariche sociali.

- Votando per l'elezione del Consiglio Esecutivo.
 - Presentando proposte ed esperienze.
 - Operando a titolo volontario e gratuito.
- 10.08 La qualifica di socio si perde per:
 - dimissioni scritte
 - omesso versamento della quota sociale.
 - Per deliberazione motivata del Consiglio Esecutivo.
 - 10.09 I soci onorari vengono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Esecutivo. Essi sono esentati dal versamento della quota associativa e godono di tutti i benefici previsti per i soci ordinari.

Art. 11 - IL Consiglio Esecutivo.

- 11.01 Il Consiglio Esecutivo è eletto al momento della costituzione tra i soci fondatori e, dopo tre anni, rinnovato dai soci.
- 11.02 Il Consiglio Esecutivo è composto da dodici membri.
- 11.03 Al Consiglio, a voto palese e maggioranza assoluta, compete:
 - prorogare la durata dell'Associazione;
 - chiedere lo scioglimento dell'Associazione;
 - in caso di scioglimento assegnare il reddito residuo attivo ad un'Associazione avente scopi sociali e di ricerca;
 - indicare il recapito postale dell'Associazione;
 - deliberare iniziative/manifestazioni indicando al Tesoriere gli importi da pagare ma la delibera ha validità quando il Tesoriere attesta e sottoscrive l'assistenza dei relativi fondi;
 - accettare o meno la domanda a socio;
 - espellere un socio;
 - deliberare sul Rendiconto Sintetico annuale trasmesso dal Tesoriere;
 - indicare d'anno in anno le quote minime associativa.
- 11.04 Il Presidente, il Tesoriere e il Procuratore partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Esecutivo..

Art. 12 - IL Presidente.

- 12.01 Sono attribuzioni del Presidente:
 - la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge;
 - la convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo, con facoltà di delega;
 - l'adozione dei provvedimenti finalizzati al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - la vigilanza dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo;
 - la vigilanza sulla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Esecutivo;
 - la firma disgiunta rispetto a quella del Tesoriere con cui risponde delle operazioni effettuate sui conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione;
 - la vigilanza sulla redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- 12.02 Al Presidente, quattro mesi prima della decadenza delle cariche sociali, compete:

- 12.03 Il neo Presidente, entro 60 giorni dalla nomina, comunica ai soci l'esito delle votazioni.
 - invitare i soci a candidarsi presentando il Programma che intendono portare avanti in prima persona, evidenziando il tempo che possono dedicare all'Associazione;
 - indire la riunione per formare le liste elettorali, organizzando gruppi omogenei di soci che hanno inviato programmi simili;
 - assegnare ai candidati i compiti per l'espletamento delle elezioni;
 - dichiarare decaduto dalla candidatura il candidato che non accetta di svolgere il servizio assegnatogli di cui al punto precedente;
 - predisporre i moduli utili alle votazioni;
 - indicare la modalità di svolgimento delle elezioni;
 - convocare il Consiglio Esecutivo decaduto e quello eletto;
 - presiedere alle operazioni durante le quali il Consiglio Esecutivo eletto, a voto palese e a maggioranza assoluta, elegge al suo interno il Presidente, Tesoriere e Procuratore che dovranno svolgere sia le funzioni riferite alla nuova carica che quella di membri del Consiglio Esecutivo;
 - passare le consegne al nuovo presidente;

- 12.03 Il neo Presidente, entro 60 giorni dalla nomina, comunica ai soci l'esito delle votazioni.

Art. 13 - IL Tesoriere.

- 13.01 Il Tesoriere è il responsabile del fondo comune su cui i terzi possono far valere i loro diritti solo per le obbligazioni assunte dallo stesso per scritto.
- 13.02 E' dovere del tesoriere:
 - tenere la contabilità dell'Associazione;
 - incassare le quote associative;
 - deliberare le spese necessarie all'ordinaria gestione dell'attività associativa;
 - accantonare i fondi di spesa deliberati dal Consiglio Esecutivo e da questi sottoscritti. Detti fondi possono rientrare in disponibilità solo con deliberazione del Consiglio Esecutivo. L'eventuale distrazione di fondi è perseguita a termini di legge.
 - Scegliere le modalità contabili;
 - Effettuare i pagamenti inerenti alle deliberazioni del Consiglio Esecutivo;
 - Redigere il Rendiconto Sintetico e Analitico annuale ed entro il 30 gennaio consegnarlo in fotocopia al Consiglio Esecutivo.
 - Chiedere contributi volontari agli associati qualora i fondi siano insufficienti al conseguimento degli scopi sociali;
 - Controllare i fondi a disposizione del Segretario per le piccole spese di segreteria, i pagamenti e le riscossioni, nella misura in cui detti fondi vengono deliberati da Consiglio Esecutivo.
- 13.03 Con firma disgiunta rispetto a quella del Presidente risponde delle operazioni effettuate sui conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione.

Art. 14 - IL Procuratore.

- 14.01 Al Procuratore compete:
 - operare per il raggiungimento degli scopi sociali in armonia con il Consiglio;
 - applicare le deliberazioni del Presidente, del Tesoriere e del Consiglio;
 - convocare le riunioni del Consiglio d'iniziativa o su delega del Presidente;
 - indire assemblee informative per i soci;

Art. 15 - IL Segretario.

- 15.01 Il Segretario dispone gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione, secondo le direttive degli organi sociali, ne cura l'attuazione e risponde verso il Presidente di tutti i servoni sociali, redige la corrispondenza e cura l'archivio del

carteggio e dei documenti sociali, redige e trascrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Le revoche.

- 16.01 Solo una volta per anno solare, oppure allorquando una carica elettiva si rende vacante, è facoltà del presidente e/o del Tesoriere e/o del Procuratore e/o di un terzo dei membri del Consiglio Esecutivo convocare la riunione del Consiglio per deliberare, a voto palese e a maggioranza assoluta, l'assegnazione ad uno dei presenti delle:
- 16.02 - attribuzioni previste all'art. 14 revocandole al Presidente;
- 16.03 - attribuzioni previste all'art. 15 revocandole al Tesoriere;
- 16.04 attribuzioni previste all'art. 16 revocandole al Procuratore.

Art. 17 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è prevista unicamente in applicazione di quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria dei Soci.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è prevista unicamente per deliberare, a voto palese e maggioranza assoluta, quanto previsto nel Regolamento.

Art. 19 - Atti d'interpretazione e d'esecuzione.

- 19.01 Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento valgono le norme deliberate dal Consiglio Esecutivo e/o le procedure interne in uso e non tempestivamente contestate per iscritto dagli associati.
- 19.02 In caso d'incerta interpretazione degli articoli del presente Regolamento o di necessità di norme d'esecuzione il Consiglio Esecutivo delibera gli atti d'interpretazione e/o i regolamenti d'esecuzione.

Art. 20 - Norme transitorie e finali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti leggi.

Il Consiglio Esecutivo provvederà alla modifica ed integrazione del presente regolamento in osservanza ed in armonia ad eventuali variazioni delle vigenti normative.

L'associazione diventa operante a partire dal 23-02-1999.